

STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE FINIS TERRAE SOCIETA' COOPERATIVA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CASTRIGNANO DEL CAPO LE VIA
XI FEBBRAIO 24

Numero REA: LE - 183383

Codice fiscale: 03081310751

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 22-02-2013 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B".....

al rogito Rep. 7135 / 2008 5166...

STATUTO SOCIALE

ARTICOLO 1

E' costituita con sede nel Comune di Castrignano del Capo la
Società Cooperativa a mutualità prevalente, denominata
"COOPERATIVA SOCIALE FINIS TERRAE SOCIETA' COOPERATIVA".

L'Organo amministrativo è abilitato a trasferire la sede
sociale in qualsiasi indirizzo del Comune innanzi indicato.

Con deliberazione dell'Assemblea dei soci, la sede sociale
può essere trasferita in Comune diverso da quello innanzi
indicato, così come possono essere istituite, trasferite e
soppresse sedi secondarie.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire agenzie,
rappresentanze, filiali, uffici, depositi e punti vendita che
non siano sedi secondarie in tutto il territorio nazionale e
anche all'estero.

ARTICOLO 2

La Cooperativa ha durata fino al trentuno (31) dicembre (12)
duemilacinquanta (2050) e potrà essere prorogata con delibera
dell'Assemblea con le maggioranze di legge per le modifiche
statutarie.

ARTICOLO 3

Lo scopo che i soci della cooperativa intendono perseguire è
quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata
dell'azienda alla quale prestano la propria attività di
lavoro, l'inserimento nel mondo del lavoro dei soci ed in



Scheda Sehe

particolare delle persone svantaggiate di cui alla legge n.

381/1991, la continuità di occupazione lavorativa e le
migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Conseguentemente la tutela dei lavoratori è esercitata dalla
Cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza,
nell'ambito delle leggi in materia, degli Statuti sociali e
dei regolamenti interni. La cooperativa deve essere retta e
regolata dai principi della mutualità senza fini di
speculazione privata.

La Cooperativa, senza finalità di lucro, persegue come scopo
l'ampliamento della base produttiva, lavorativa,
occupazionale, specialmente per quanto si riferisce ai
giovani di età compresa tra i 18 (diciotto) ed i 29
(ventinove) anni, alle donne ed ai portatori di handicap o
comunque alle persone svantaggiate di cui all'art. 4 della
legge n. 381/1991 e successive modifiche ed integrazioni,
perseguendo l'obiettivo dell'occupazione permanente e della
massima redditività del lavoro per la propria base sociale,
mediante l'organizzazione di un'impresa diretta a fornire ai
soci lavoratori, anche extracomunitari, nei limiti consentiti
dalle disposizioni di legge vigenti, occasioni di lavoro in
quei settori che offrono reali sbocchi occupazionali.

Nel perseguimento di tali obiettivi, la Cooperativa intende
realizzare nuove iniziative produttive nei territori del
Mezzogiorno d'Italia ed in particolare, ai sensi

dell'articolo 1 lettera b) della predetta L. 381/91, ha ad

oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:

- lavori di manutenzione di abitazioni, anche secondarie;
- gestione e manutenzione di stabilimenti balneari;
- gestione di parcheggi pubblici in convenzione;
- fornitura di servizi di cameriere, cuoco, lavapiatti, pulitore e comunque prestazioni di servizi analoghi comunque necessari all'interno di strutture turistico - alberghiere (ristoranti, bar, pizzerie, pensioni, alberghi, affittacamere, case ed appartamenti per vacanze);
- facchinaggio e trasporto di cose o persone;
- attività preliminari e complementari del facchinaggio e del trasporto;
- servizi di guide turistiche e di sportelli turistici;
- servizi portuali riguardanti la gestione in convenzione di porti turistici;
- deposito e rimessaggio di barche;
- la gestione di impianti sportivi in convenzione;
- servizi di pubblicità;
- raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti pericolosi e di qualsiasi tipo;
- gestione di impianti di stoccaggio di rifiuti pericolosi;
- gestione di impianti fissi di cui alla Categoria 6 del D.Lgs. n. 22 del 1997;
- servizi di organizzazione di eventi culturali, sportivi e



Scrive Schete

dello spettacolo in genere;

- servizi di trasloco, anche per conto terzi, con l'ausilio

dei mezzi di cui la società abbia l'uso esclusivo o anche con

l'ausilio di mezzi meccanici o diversi, trasporto di persone

e di merci, attività di sgombero cantine, solai e garage e

tutte le attività preliminari, complementari ed accessorie

alle predette;

- manutenzioni di strade e manutenzioni interne ed esterne di

immobili in genere, con particolare riguardo alle opere di

pitturazione, di restauro di opere murarie, l'esecuzione di

lavori di costruzione di muri a secco e ristrutturazioni di

immobili, pubblici e privati, di messa in opera di

pavimentazione di ogni tipo, levigatura e lucidatura degli

stessi, nonché fornitura e posa in opera di moquette,

rivestimenti, battiscopa e cornici, di opere di falegnameria,

di carpenteria metallica e del legno, di idraulica, di

telefonia, di impianti elettrici, di ascensore, di gas,

lavori edili, idrici, idraulici e fognanti;

- lavori di sistemazione del verde pubblico e privato,

forestale ed agrario, lavorazioni meccanico-agrarie per conto

terzi, ricostruzione di boschi inquinati, danneggiati o

distrutti dal fuoco, lotta agli incendi boschivi,

forestazione produttiva e difesa fitosanitaria;

- manutenzione di giardini e di opere di giardinaggio;

creazione, promozione, manutenzione e la gestione del verde

attrezzato, nonchè di campi ed attrezzature sportive;

- l'esecuzione di lavori agricoli, quali servizi di aratura, concimazione e preparazione dei concimi, estirpatura, erpicatura, rullatura, semina, sarchiatura, affossatura, assolcatura, diserbo, irrigazione, servizio di rimonda per oliveti, servizio di potatura di vigneti, raccolta, selezione dei prodotti e qualsiasi altra operazione colturale;

- lavori di bonifica ed ecologia del litorale e dell'ambiente nonchè di pulizia e manutenzione delle spiagge e di rimozione e smaltimento delle alghe marine;

- servizi di volantinaggio in genere, consegna di certificati a domicilio, nonchè di posta, compresa documentazione amministrativa, distribuzione di plichi, pacchi, lettere e stampe in genere per conto di enti pubblici e privati;

- servizio di portierato;

- la prestazione di servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione, effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola o le altre strutture di accoglienza;

- servizi di prelievo ed accompagnamento, anche per conto di strutture sanitarie e di assistenza, di minori, anziani e persone bisognose;

- servizi di pulizia in genere ed in particolare di complessi immobiliari, immobili civili ed industriali, ospedali, scuole, uffici pubblici e privati, studi professionali,



Handwritten signature

Handwritten signature

banche, mostre, mercati, fiere, negozi, opifici, reparti

industriali, stazioni aeroportuali, ferrotranviarie e

marittime, autosilo;

- la produzione di prodotti alimentari, pasti o piatti

preparati.

La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività

connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonchè compiere

tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali

di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria

necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali.

A tal fine potrà utilizzare i finanziamenti ed agevolazioni

previsti da leggi regionali, nazionali e comunitarie.

Tutte le attività sociali debbono essere svolte nei limiti e

nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio, ed

in particolare del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 in materia

di attività bancaria e finanziaria, nonchè nel rispetto della

normativa in tema di attività riservate ad iscritti a

Collegi, Ordini o Albi professionali.

La cooperativa, al fine di rendere più efficace la propria

azione potrà consociarsi con altre cooperative, aderire a

consorzi di cooperative ovvero ad associazioni di

rappresentanza riconosciute dal movimento cooperativo.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche nei

confronti di terzi non soci.

ARTICOLO 4

Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione. Possono essere soci cooperatori le persone fisiche che abbiano i seguenti requisiti:

- soci lavoratori che prestano la loro attività percependo un compenso di qualsiasi natura ed entità.

I soci lavoratori perseguono lo scopo di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche e professionali.

Possono essere soci lavoratori tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato o che intendano maturare una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa ed attivamente collaborare per il raggiungimento dei fini sociali. In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi in numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa.



Donna

Solera

In ogni caso, i soci persone svantaggiate devono costituire almeno il 30% (trenta per cento) dei soci della Cooperativa.

La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla Pubblica Amministrazione.

Possono essere ammessi come soci enti, organismi e persone giuridiche non aventi fini di lucro.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, la prestazione di lavoro del socio stesso e il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento, redatto dall'Organo Amministrativo ed approvato dall'assemblea dei soci.

Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa.

ARTICOLO 5

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo contenente:

- se persona fisica: cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale e attività svolta;



esprima l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

L'organo amministrativo, nella relazione al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Il domicilio dei soci, relativamente a tutti i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci.

Il valore nominale di ciascuna quota non può essere inferiore a euro 25,82 (venticinque euro e ottantadue centesimi).

Ove la legge non preveda diversamente, nella cooperativa nessun socio può avere una quota superiore a euro 100.000,00 (centomila euro).

Il limite di cui al comma precedente non si applica nel caso di conferimenti di beni in natura o di crediti, nei casi previsti dagli articoli 2545-quinquies e 2545-sexies.

La quota dei soci cooperatori non può essere ceduta con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, indicando il nome, la residenza e tutte le generalità dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi posseduti e il prezzo pattuito per la cessione.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve

essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Tribunale.

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, esse si considerano vincolate soltanto a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggano con la medesima.

Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

ARTICOLO 6

I soci cessano di appartenere alla cooperativa per recesso, esclusione e morte.

Il diritto di recesso compete:

- ai soci cooperatori che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione, al trasferimento della sede, alla eliminazione di una o più



Schneiders
Donna

cause di recesso previste dal presente Statuto;

- ai soci cooperatori che abbiano perduto i requisiti per
l'ammissione;

- ai soci cooperatori che non hanno consentito al compimento
di operazioni che comportano una sostanziale modificazione
dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo;

- ai soci cooperatori che non si trovino più in condizione di
partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

- in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente
Statuto.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con
raccomandata alla società. Gli amministratori devono
esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non
sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori
devono darne immediata comunicazione al socio, che entro
sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può
proporre opposizione innanzi il Tribunale.

Il recesso ha effetto: per quanto riguarda il rapporto
sociale, dalla comunicazione del provvedimento di
accoglimento della domanda; per quanto riguarda i rapporti
mutualistici tra socio e società, con la chiusura
dell'esercizio in corso se comunicato tre mesi prima e, in
caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

L'esclusione del socio può aver luogo:

- per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano
dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal
rapporto mutualistico;

- per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la
partecipazione alla società;

- per mancato pagamento delle quote, secondo quanto indicato
all'articolo 2531 cod.civ.;

- nei casi previsti dall'articolo 2286 cod.civ.;

- nei casi previsti dell'articolo 2288, primo comma, cod.civ..

L'esclusione deve essere deliberata dagli amministratori.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre
opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta giorni
dalla comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la
risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla
liquidazione della quota.

ARTICOLO 7

La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio
dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso,
l'esclusione o la morte del socio.

Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio defunto
hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle
somme versate, eventualmente ridotto in proporzione alle
perdite imputabili al capitale. La liquidazione comprende



Scrive l'Atto

anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora
sussista nel patrimonio della società e non sia stato
destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi
dell'articolo 2545-quinquies, terzo comma, cod. civ..

Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni
dall'approvazione del bilancio.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso
questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un
anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la
cessione della quota si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo
si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è
obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la
liquidazione della quota. Nello stesso modo e per lo stesso
termine sono responsabili verso la società gli eredi del
socio defunto.

ARTICOLO 8

Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale costituito dall'ammontare delle quote
dei soci cooperatori;
- b) dalla riserva legale, formata con quote degli avanzi di
gestione;
- c) da eventuali fondi per lo sviluppo tecnologico ovvero per
la ristrutturazione per il potenziamento aziendale,
costituiti dall'ammontare degli apporti di titolari di

strumenti finanziari;

d) dall'eventuale fondo sovrapprezzo, formato con le somme versate;

e) da ogni altra riserva costituita e prevista dalla legge.

Le riserve ed i fondi di cui innanzi non possono essere ripartite tra i soci cooperatori né durante la vita della società, né all'atto dello scioglimento.

Il capitale sociale della cooperativa non è determinato in un ammontare prestabilito ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale ciascuna non inferiore a euro 25,82 (venticinque euro e ottantadue centesimi).

L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'atto costitutivo.

La società può anche deliberare aumenti di capitale a pagamento nelle forme previste dagli articoli 2438 e seguenti cod.civ.: in questo caso, l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione può essere autorizzata dall'assemblea su proposta motivata degli amministratori.

Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresi la prestazione d'opera o di servizi a favore della società.

Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fidejussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto



Scrive Se la ha

la prestazione d'opera o di servizi a favore della società.

In tal caso la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società.

Per i conferimenti di beni in natura o di crediti si applica quanto disposto dal quarto comma dell'articolo 2464 cod. civ..

Se, in conseguenza di perdite, il capitale risulta diminuito di oltre un terzo, l'organo amministrativo deve senza indugio convocare l'assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti.

All'assemblea deve essere sottoposta una relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni, ove nominato, del collegio sindacale o del revisore; copia della relazione e delle osservazioni deve essere depositata nella sede della società almeno otto giorni prima dell'assemblea, perché i soci possano prenderne visione.

Nell'assemblea l'organo amministrativo deve dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione di cui al periodo precedente.

Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.

In mancanza, l'organo amministrativo e, se nominati, i

sindaci o il revisore devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio.

Se per la perdita di oltre un terzo di cui innanzi, il capitale risulta completamente eroso, l'organo amministrativo deve senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al minimo di legge.

Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il 30% (trenta per cento) degli utili netti annuali.

Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge.

E' fatto divieto alla cooperativa:

- di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

- di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

- di distribuire le riserve fra i soci cooperatori.

La Cooperativa ha l'obbligo di devoluzione, in caso di



Scelba Salvatore
Sei

scioglimento, dell'intero patrimonio sociale dedotto soltanto
il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati ai
fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione.

ARTICOLO 9

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni
anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo
amministrativo provvede alla redazione del bilancio secondo i
criteri stabiliti dalla legge.

In sede di approvazione del bilancio di esercizio,
l'assemblea determina, la destinazione degli utili non
assegnati.

L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, potrà
deliberare anche l'erogazione di ristori, in misura non
superiore al 30% (trenta per cento) dei trattamenti economici
complessivi spettanti ai soci lavoratori. Negli avanzi di
gestione risultanti dal bilancio il tre per cento deve essere
destinato al Fondo mutualistico costituito ai sensi della
Legge 31 gennaio 1992, n. 59.

I ristori dovranno essere ripartiti in proporzione ai
compensi erogati a ciascun socio. A tal fine, l'importo
complessivo da distribuire a titolo di ristoro è rapportato
ai compensi erogati ai soci, la percentuale risultante
applicata alla retribuzione di ciascun socio determina il
ristoro individuale. L'erogazione potrà avvenire, in base

alle decisioni dell'assemblea, mediante:

- integrazioni dei compensi;
- aumento gratuito del capitale sociale.

ARTICOLO 10

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti alla totalità dei soci sottopongono alla loro approvazione. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina degli amministratori;
- c) la nomina, nei casi previsti dall'articolo 2477 cod.civ., dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Tutte le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

Non possono partecipare alle decisioni i soci morosi e i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto.



Handwritten signature: Schina

Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

Ciascun socio cooperatore ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota posseduta.

Le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nel rispetto del metodo collegiale.

L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo, presso la sede sociale, oppure in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purchè nell'ambito del territorio nazionale.

La convocazione è effettuata, dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione, mediante avviso inviato a tutti i soci, al recapito risultante dal libro dei soci, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, anche a mano, ovvero altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci.

Nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro dei soci.

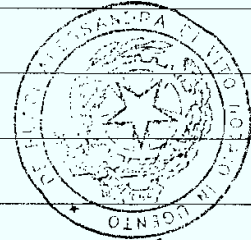
Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione può essere

fissato anche il giorno, il luogo, e l'ora per una eventuale
seconda convocazione, da tenersi entro trenta giorni dalla
data fissata per la prima convocazione.

L'assemblea, tuttavia, potrà validamente riunirsi anche in
mancanza di tali formalità, qualora sia presente o
rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli
amministratori e i sindaci, se nominati, siano presenti o
informati e nessuno si opponga alla trattazione degli
argomenti posti all'ordine del giorno. Se gli amministratori
o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente
all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione
scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale
dichiarano di essere informati della riunione e su tutti gli
argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla
trattazione degli stessi.

L'assemblea è presieduta, a seconda della struttura
dell'organo amministrativo, dal Presidente del consiglio di
amministrazione o dall'Amministratore Unico. In caso di
assenza o impedimento di costoro, l'assemblea sarà presieduta
dalla persona eletta con il voto favorevole della maggioranza
dei presenti. Il presidente verifica la regolarità della
costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei
presenti, regola lo svolgimento ed accerta i risultati delle
votazioni.

Il Presidente può chiedere l'assistenza di un segretario,



Scrive la

designato dagli intervenuti, che può essere non socio, con la
funzione di redigere il verbale dell'assemblea.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea,
inoltre, può farsi rappresentare per delega scritta conferita
ad un altro socio, delega che dovrà essere conservata dalla
società. La delega non può essere rilasciata con il nome del
rappresentante in bianco. Ogni socio non può rappresentare in
assemblea più altri tre soci.

La regolarità della delega è accertata dal Presidente
dell'assemblea.

La rappresentanza non può essere conferita né agli
amministratori né ai sindaci (o al revisore), né alle società
da esse controllate o che controllano, o ai membri degli
organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di
queste.

In prima convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita
con la presenza di tanti soci che rappresentano la
maggioranza dei voti spettanti alla totalità dei soci e
delibera a maggioranza dei soci presenti o rappresentati; in
seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita
qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati e
delibera a maggioranza dei soci presenti o rappresentati.

Tuttavia, nei casi previsti alle lettere d) ed e) del primo
comma dell'art. 10: in prima convocazione, le deliberazioni
devono essere adottate con il voto favorevole dei soci che

rappresentano almeno i 4/5 (quattro quinti) dei voti spettanti alla totalità dei soci; in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere adottate con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno i 2/3 (due terzi) dei voti spettanti alla totalità dei soci.

L'assemblea approva, a maggioranza dei presenti, le modalità di voto, su proposta del presidente. Il voto deve essere palese o comunque deve essere espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti.

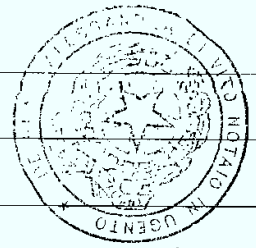
Le deliberazioni dell'assemblea devono constatare da verbale sottoscritto dal presidente e del segretario nominati dall'assemblea. Nel caso di assemblea dei soci chiamati a deliberare sulla modifica dell'atto costitutivo il verbale deve essere redatto da un notaio. Nel verbale debbono essere riassunte, su richiesta, le dichiarazioni dei soci.

Il verbale, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

ARTICOLO 11

La società potrà essere alternativamente amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri, o da un Amministratore Unico.

La prima volta in sede di costituzione della Società, e successivamente sino alla scadenza del mandato o quando necessario, i soci mediante decisione assembleare stabiliscono se Organo Amministrativo della Società debba



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

essere il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore

Unico e provvedono alla nomina.

Quando Organo amministrativo è un Amministratore Unico, lo stesso resta in carica a tempo indeterminato fino a revoca o a dimissioni, ed è sempre rieleggibile.

Quando Organo Amministrativo è il Consiglio di Amministrazione, lo stesso dura in carica tre esercizi sociali e resta in carica sino all'approvazione del bilancio dell'esercizio dell'ultimo anno del triennio, e i suoi componenti sono sempre rieleggibili.

Quando Organo Amministrativo è il Consiglio di Amministrazione, i componenti dello stesso provvedono tra loro alla nomina del Presidente e di uno o più Vice Presidenti.

L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti non soci; in ogni caso però la maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori.

Non possono essere nominati alla carica di amministratore, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 cod. civ.

Gli amministratori sono tenuti ad osservare il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 cod. civ.

Nel caso di società amministrata da un consiglio di amministrazione, le decisioni dello stesso sono adottate con deliberazione collegiale.

Il consiglio si riunisce nella sede sociale o altrove purchè
in Italia, tutte le volte in cui il Presidente lo ritenga
necessario e quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza
dei suoi membri. La convocazione è fatta dal Presidente con
lettera raccomandata spedita almeno tre giorni prima di
quello fissato per la riunione oppure, nei casi di urgenza,
con telegramma o fax o posta elettronica o altro mezzo
idoneo, spediti almeno ventiquattro ore prima, nel domicilio
o all'indirizzo indicato a tal fine da ogni consigliere e
risultante dai libri sociali.

Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con
il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in
carica. In caso di parità, la proposta si intende respinta.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le decisioni degli amministratori, adottate ai sensi del
presente articolo, devono essere trascritte nell'apposito
Libro sociale.

L'organo amministrativo, qualunque sia la sua articolazione,
ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria
amministrazione, esclusi i poteri che la legge o il presente
statuto riservano espressamente ai soci.

L'organo amministrativo può nominare Direttori, procuratori
"ad negotia" e mandatari in genere, per determinati atti o
categorie di atti.

La rappresentanza della società di fronte ai terzi e in



Scanned signature

Scanned signature

giudizio spetta, a seconda della struttura dell'organo amministrativo all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il compenso annuale all'organo amministrativo è determinato dai soci al momento della nomina.

ARTICOLO 12

Ciascun socio che non partecipa all'amministrazione, ai sensi dell'art. 2476 c.c., ha diritto di avere dall'organo amministrativo notizie sullo svolgimento degli affari sociali e consultare i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione, anche tramite professionisti di propria fiducia. Ciascun socio potrà promuovere azione di responsabilità contro gli amministratori; tale azione non può essere oggetto di rinuncia o di transazione da parte della società.

ARTICOLO 13

Verificatisi i presupposti di legge previsti dall'art. 2477 c.c., la società è controllata da un Collegio Sindacale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati dall'assemblea, la quale designa altresì il Presidente e ne determina la retribuzione annuale. I sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili; scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

ARTICOLO 14

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'assemblea dei soci, con le maggioranze previste per la modifica dello statuto, nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente tra i soci, determinandone i poteri. L'intero patrimonio sociale, dedotto solo il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, sarà devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ARTICOLO 15

Alla cooperativa, per quanto non previsto dal Titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata.



Scrive
Scrive